

**Trib. Trento, Sent., 06-04-2016**

**Fatto - Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla pubblica udienza del 25.03.16 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

A.K., nato ad E1 J. (M.) il (...), residente in via D. M. 46 a T., domicilio eletto presso lo studio del difensore;

Avv. Nadia Ianes del Foro di Trento, con studio a Fondo in via S. Martino 3 tel. (...) e-mail avvianesnadia@hotmail.com

(difensore d'ufficio nominato con il presente atto)

IMPUTATO

-Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 624 e 625 n. 2 c.p. perché, con più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava di una quantità indeterminata di acqua calda sia sanitaria che per il riscaldamento, sottraendola direttamente dall'impianto idraulico al quale si allacciava ripetutamente ed abusivamente ogni volta che, a causa dei mancati pagamenti questo veniva interrotto dai tecnici della T. Spa incaricati da G.L. titolare della ditta M. Srl proprietaria del suo appartamento.

-Con l'aggravante di aver commesso i fatti con violenza sulle cose perché forzava lo sportello dell'armadio contatori e smontava il contatore riservato ad un altro appartamento installandolo sulle tubazioni che servivano il suo alloggio; in un'altra occasione si impossessava del contatore montato nel negozio sito al piano terra del medesimo edificio forzando la porta d'ingresso dello stesso;

In Trento loc. Gardolo dal dicembre 2013

Persona offesa: G.L., res. a R. viale dei C. n. 17/L

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

A seguito di citazione diretta da parte del PM, / veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe. Assunte le prove ammesse, in esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Emerge dalle indagini e dalla istruttoria dibattimentale che nel mese di dicembre del 2013 il sig. G.L. verificava la manomissione dell'impianto idraulico relativo ad un appartamento di proprietà della s.r.l. M. della quale lo stesso G. era proprietario ed amministratore, sito in Trento ed affittato ad A Ki .

In dibattimento il G. confermava dette circostanze dettagliandole. In particolare egli riferiva di aver promosso causa di sfratto nei confronti dell'imputato per morosità e che, a causa del mancato pagamento da parte dello stesso anche delle utenze per la fornitura d'acqua, la società

erogatrice del relativo servizio ne aveva bloccato la fornitura sigillando anche i manometri-contatori.

Peraltro, successivamente a tali interventi da parte della società T., somministratrice del servizio, il G. riscontrava che qualcuno aveva manomesso la grata di protezione dei manometri relativi ad altro appartamento dello stesso condominio e li aveva installati al posto di quelli sigillati da T., in modo da consentire nuovamente l'afflusso di acqua all'alloggio abitato da A. K. Ripristinata la situazione attraverso l'intervento sia di tecnici della T. che di idraulici chiamati dal G., analoga manomissione si verificava ulteriori due volte.

In particolare, l'autore di tali interventi illeciti si serviva in una successiva occasione dei contatori asportati da un deposito della società del G., in un'altra bypassava i contatori allacciandosi direttamente alla condotta che portava acqua al condominio.

Tali manomissioni venivano poi constatate anche dall'Assistente della Polizia di Stato, a seguito di richiesta di intervento da parte del G., così come dall'ufficiale di P.G. confermato in dibattimento e risultano anche documentate nelle fotografie prodotte in giudizio.

Quanto alle dichiarazioni rese da G.L., le stesse, oltre che riscontrate, sono apparse dotate della necessaria interna autonoma valenza e credibilità, considerata la coerenza, il dettaglio e l'assenza di contraddizioni che le connotano, il non emergere di ragioni di acrimonia verso l'imputato, confermate anche dalle mancate presentazioni di querela e costituzione di parte civile.

Il teste G.L. ha anche riferito di come l'imputato abbia davanti a lui riconosciuto le proprie responsabilità in ordine alle suddette manomissioni.

Alla luce di tali emergenze istruttorie, la colpevolezza di A. K. in ordine al reato ascritto appare ragionevolmente certa.

Le condotte accertate integrano il reato continuato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, dal momento che il suo autore ha sottratto ripetutamente l'acqua, erogata dal comune di Trento tramite la T., titolare del contratto di somministrazione del servizio, forzando le grate poste a protezione dei contatori e manometri, asportando gli stessi previa rottura dei sigilli, sottraendone altri da utilizzare in luogo di quelli sigillati dalla concessionaria ovvero provvedendo ad allacciare direttamente le tubazioni a servizio del proprio appartamento con la condotta posta a monte dei contatori e, quindi, bypassando gli stessi.

Tali condotte, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, integrano, come detto, il reato di furto e non di truffa in quanto i descritti sistemi di alterazione del sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l'esatto numero degli scatti corrispondenti all'acqua trasferita all'utente, prescindono dall'induzione in errore del somministrante e sono immediatamente diretti all'impossessamento del bene per superare la contraria volontà del proprietario, (Sez. 2, Sentenza n. 2349 del 21/12/2004 Rv. 230696).

Tale reato è ancor più evidente nella denunciata asportazione di contatori/manometri dal deposito della ditta del G., previa forzatura della porta di ingresso.

La stessa Suprema Corte ha ritenuto - in fattispecie del tutto analoga - che integri il delitto di furto aggravato il ripristino abusivo dell'allacciamento dell'utenza elettrica distaccata per morosità, attuato mediante la rottura dei piombi, (Sez. 4, Sentenza n. 1485 del 09/10/2003 Rv. 227338).

Che dette condotte vadano riferite all'imputato è poi dimostrato dal dato logico/fattuale che le manomissioni erano finalizzate tutte ed esclusivamente a portare l'acqua all'appartamento abitato da A. K. l.

Quanto all'aggravante contestata - e sussistente all'evidenza - qualora si volesse sostenere che l'imputato non è stato visto manomettere materialmente le condutture, vale il principio, sempre ascrivibile alla Corte di Cassazione, per il quale in tema di consimili furti, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui. (Sez. 5, Sentenza n. 32025 del 19/02/2014 Rv. 261745).

Va poi rimarcato, per tuziorismo, che A. K., di fronte alle rimostranze del G. ha confessato a quest'ultimo, come riferito dal teste in udienza, di esser l'autore delle manomissioni e sottrazioni.

Si tratta di ammissioni rese prima dell'apertura del procedimento, che non devono rispettare lo statuto processuale della prova dichiarativa che viene "attivato" solo con l'apertura del procedimento, come tali non colpite dal divieto previsto dall'art. 62 c.p.p.. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dall'imputato hanno natura di confessione stragiudiziale, in quanto non rese nel corso del procedimento. Sul punto si condivide la giurisprudenza secondo cui la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo (Sez. 2, Sentenza n. 38149 del 18/06/2015 Rv. 264972 - Sez. 1, Sentenza n. 17240 del 02/02/2011 Rv. 249960). Mezzo di prova, consistito nella deposizione del teste G., e, per quanto già detto, dotato del necessario grado di attendibilità.

Accertata dunque la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, al medesimo, in relazione alle emerse difficili condizioni di vita familiare e sociale, possono riconoscersi circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Valutati i parametri soggettivi ed oggettivi posti dall'art. 133 c.p. e in particolare l'intensità del dolo e l'entità dei danni cagionati, appare equa la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 250,00 di multa, (p.b. mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, aumentata fino alla misura inflitta ex art. 81 c.p.).

Sussistono i requisiti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.,

Dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto e riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 250,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Motivazione riservata in gg. 60

Così deciso in Trento, il 25 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2016.